



Università di Foggia



CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO E DI FORMAZIONE

(ai sensi del D.M. 10 settembre 2010 n. 249)

TRA

L'Università degli Studi di Foggia, C.F. 94045260711, con sede legale in Foggia, alla Via A. Gramsci, n. 89/91, d'ora in avanti denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Prof. Lorenzo Lo Muzio, nato a Foggia, il 12/10/1959, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente

E

L'Istituto Comprensivo "Rodari-Alighieri-Spalatro" con sede legale in Vieste (FG) alla Via G. Spina n. 1, C.F. 92066060713 codice meccanografico FGIC878001 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal Dirigente Scolastico, Prof. Pietro Loconte, nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 05/11/1970, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente

PREMESSO CHE

- il MIUR con D.M. 249/2010 ha istituito i corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) e i corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;
- visto il D.M. 1° dicembre 2016 n. 948, recante "Disposizioni concernenti l'attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno";
- visti i Decreti Ministeriali di ripartizione dei posti disponibili per l'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;
- l'Università di Foggia attraverso appositi bandi, ha svolto le procedure di selezione per l'ammissione ai corsi abilitanti per il sostegno ed ha attivato i relativi Corsi di formazione;
- l'art. 10 del D.M. 249/2010, richiamato dall'art. 15 dello stesso decreto, e l'art. 13 dello stesso Decreto stabiliscono che le attività in cui si articolano i predetti corsi comprendano lo svolgimento di 150 ore di tirocinio diretto (pari a 6 CFU) e 25 ore di tirocinio indiretto (pari a 1 CFU) presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, sotto la guida di un tutor assegnato al tirocinante;
- l'art. 12 del D.M. 249/2010 dispone che per lo svolgimento delle attività di tirocinio le università stipulino apposite convenzioni con le istituzioni scolastiche accreditate presso gli Uffici Scolastici Regionali di appartenenza;

- l'art. 6, comma 1, 2 e 3, del D.M. 93/2012, che prevede espressamente la possibilità di espletare il tirocinio, in deroga al medesimo Decreto, presso istituti scolastici non presenti nell'elenco regionale delle scuole accreditate;
- l'Istituto scolastico ospitante manifesta, attraverso la stipula del presente atto, la disponibilità ad accogliere presso le proprie strutture i tirocinanti iscritti ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Il soggetto ospitante, accreditato presso l'Ufficio Scolastico Regionale di afferenza ai sensi dell'art. 12 D.M. 249/2010, e/o il soggetto ospitante di cui all'art. 6 comma 1, 2 e 3 del D.M. 93/2012, si rende disponibile ad accogliere presso le sue strutture, su proposta del soggetto promotore e verificata la disponibilità allo svolgimento della funzione di tutor di un docente in servizio con contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 11 comma 3 del D.M. 249/2010, i corsisti in tirocinio di formazione iscritti ai corsi abilitanti attivati presso l'Università di Foggia.

Articolo 2

Il tirocinio, svolto ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1977, non costituisce rapporto di lavoro.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile della formazione, indicato dal soggetto ospitante.

Per il tirocinante inserito nella struttura in base alla presente Convenzione è predisposto un progetto formativo contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- il nominativo del tutor per il soggetto promotore e per il soggetto ospitante;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio;
- gli estremi identificativi dell'assicurazione INAIL e per la responsabilità civile.

Articolo 3

Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo di cui al precedente art. 2;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati o alle informazioni acquisite durante lo svolgimento del tirocinio.

Articolo 4

Il soggetto ospitante si impegna:

- a rispettare e a far rispettare il progetto formativo di cui al precedente art. 2 in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);

- ad attivare le opportune modalità di accoglienza e supporto per orientare il tirocinante nella conoscenza dell'Istituzione scolastica e nello svolgimento delle attività previste nel progetto;
- a trasmettere agli Uffici amministrativi del soggetto promotore la valutazione finale relativa a ciascun tirocinante sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi.
- in caso di sinistro, con rilevanza assicurativa, verificatosi durante lo svolgimento del tirocinio, si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al soggetto promotore che provvederà a sua volta alla segnalazione agli Istituti assicurativi.

Articolo 5

Il soggetto promotore:

- fornisce al soggetto ospitante un registro predisposto per il monitoraggio delle presenze e il progetto formativo e di orientamento di cui all'articolo 2;
- corrisponde al termine delle attività, al soggetto ospitante, per l'intero progetto di tirocinio, previa presentazione di una relazione finale da parte del tirocinante e del tutor del tirocinante, un contributo di € 250,00, onnicomprensivo degli oneri a carico dell'Amministrazione, per ciascun tirocinante.
- attesta la funzione di tutor svolta dai docenti impegnati nelle attività di tirocinio.

Articolo 6

Il foro competente, per eventuali e future controversie che potrebbero sorgere dalla presente convenzione, è quello di Foggia, salvo preventivo tentativo di definizione bonaria delle stesse.

Articolo 7

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e ha durata triennale, salvo recesso di una delle parti da comunicarsi entro 90 giorni dalla scadenza.

Articolo 8

La presente convenzione viene redatta in un unico originale in formato digitale ed è soggetta all'imposta di bollo assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Foggia – Autorizzazione Agenzia delle Entrate di Foggia prot. n. 7406 del 10/07/2000.

Foggia, li _____

Vieste, li 16 dicembre 2025

Per il Soggetto promotore:

Per il Soggetto ospitante:

Il Rettore Prof. Lorenzo Lo Muzio

Il Dirigente Scolastico Prof.

Firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 82/2005

Firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 82/2005